



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore LOMBARDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 2025

Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di emersione di rapporti di lavoro irregolari

ONOREVOLI SENATORI. – L'attuale sistema di programmazione e gestione dei flussi migratori dei lavoratori stranieri di Paesi non appartenenti all'Unione europea presenta lacune sempre più evidenti, che non possono essere ignorate.

In Italia l'immigrazione extracomunitaria « percepita » è superiore a quella reale, perché la percezione è in larga misura derivata dall'impressione suscitata dagli sbarchi, che dal 2016 al 2023, secondo i dati del Ministero dell'interno, hanno riversato sulle coste italiane circa 700.000 persone, al netto degli irregolari « non percepiti », perché non intercettati ed entrati in Italia clandestinamente con altri mezzi.

In realtà, le presenze sia regolari che irregolari di stranieri non comunitari, in questo periodo sono state sostanzialmente stabili e in leggera riduzione. I non comunitari regolarmente soggiornanti erano 3,9 milioni nel 2016 e 3,7 milioni nel 2023 (al 1° gennaio). Quelli irregolari, rispettivamente 430.000 nel 2016 e 460.000 nel 2023 (fonte: Fondazione ISMU – Iniziative e studi sulla multiethnicità).

Ovviamente, questo saldo è stato influenzato da molteplici variabili: dalle cittadinanze nel frattempo acquisite da cittadini non comunitari, poco più di un milione nel periodo (in questo dato rientrano sia le cittadinanze concesse *iure sanguine* a discendenti di cittadini italiani, sia quelle riconosciute per residenza, matrimonio o acquisto della cittadinanza da parte del genitore non italiano); dalla regolarizzazione settoriale del 2020 (agricoltura, lavoro domestico e lavoro di cura), che ha riguardato circa 200.000 persone; dai normali flussi in entrata e in

uscita di extracomunitari regolari e irregolari (i cosiddetti « movimenti secondari »).

La cosa più significativa però è che le dinamiche di ingresso sono state formalmente indipendenti dalla domanda e dall'offerta di lavoro di cittadini stranieri. Tra le oltre 2.000.000 persone giunte in Italia tra il 2016 e il 2023, che hanno ottenuto un permesso di soggiorno, il motivo prevalente è stato quello del ricongiungimento familiare.

Ad avere ricevuto un permesso di lavoro sono state solo 220.000 persone (peraltro inferiori di circa un terzo alle quote programmate nei decreti flussi del periodo). Ad avere ricevuto un permesso per asilo o altre forme di protezione internazionale sono state invece 620.000 persone.

Da questo quadro emerge sia la difficoltà di usare i canali legali dei flussi programmati per soddisfare la domanda del mercato del lavoro, visto che questi sono stati, fino al 2023, programmaticamente sotto-dimensionati per ragioni di propaganda politica, sia l'impossibilità di regolarizzare le centinaia di migliaia di irregolari che lavorano stabilmente nel mercato del lavoro italiano.

Sarebbe dunque necessario adeguare le norme sull'immigrazione alle esigenze della società e dell'economia italiana, ma oggi è oltremodo urgente regolarizzare questo esercito di irregolari e prevenire la formazione di nuovi eserciti di senza diritti.

Gli effetti sarebbero esclusivamente positivi: si ridurrebbe la massa di manovra alla mercé della criminalità, si combatterebbe lo sfruttamento e il caporalato, si arginerebbe la concorrenza salariale al ribasso che danneggia anche i lavoratori italiani. Migliorebbero il tasso di occupazione, i saldi di fi-

nanza pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Non basta ricorrere a una delle tante santonie (fintamente) *una tantum*, che hanno accompagnato, come inevitabili effetti collaterali, legislazioni inefficienti e ostruzionistiche. Ve ne sono state ben otto, dal 1986 al 2020, e hanno regolarizzato 2,1 milioni di stranieri non comunitari.

Serve invece un meccanismo di regolarizzazione permanente, che offra in ogni momento a lavoratori e datori di lavoro un canale di rientro nella legalità e consenta di distinguere in modo più chiaro tra i fenomeni di sfruttamento deliberati e i casi – come tutti quelli attuali – in cui il « lavoro nero » rappresenta l'unica via e per i quali, appunto, va offerta una alternativa.

Il presente disegno di legge è composto da un solo articolo.

Al comma 1, lettera *a*), si prevede che la disposizione di cui all'articolo 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che stabilisce a carico dei datori di lavoro che impieghino stranieri irregolari la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato, non si applichi ai casi disciplinati dall'articolo 22-*bis* introdotto dalla lettera successiva.

Al comma 1, lettera *b*), si introduce, dopo l'articolo 22, l'articolo 22-*bis* (« Emersione dei rapporti di lavoro subordinato irregolari ») al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. L'articolo 22-*bis* è composto da dodici commi.

Il comma 1 istituisce un permesso di soggiorno per regolarizzazione contrattuale, con l'obiettivo di favorire l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari e di contrastare fenomeni di sfruttamento.

Il comma 2 stabilisce che il permesso di soggiorno per regolarizzazione contrattuale

sia rilasciato a uno straniero irregolarmente presente nel territorio dello Stato, anche se non gli sia stata riconosciuta la protezione internazionale o altre forme di protezione, se stipula un contratto di lavoro subordinato, che deve avere una durata minima di un anno, con datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea oppure datori di lavoro di uno Stato non appartenente all'Unione europea, ma che possiedano il permesso di soggiorno Unione europea per soggiornanti di lungo periodo, previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Il comma 3 stabilisce che, per la sottoscrizione del contratto di lavoro previsto dal comma 2, le parti debbano presentare congiuntamente un'istanza nella quale siano indicati la durata del contratto e la retribuzione, che non può essere inferiore a quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il comma 4 subordina la presentazione dell'istanza al versamento di un contributo forfettario di 500 euro da parte del datore di lavoro per ogni lavoratore per il quale è richiesta l'assunzione.

Il comma 5 prevede che il contratto di lavoro possa essere stipulato anche con un datore di lavoro con cui lo straniero abbia avuto in precedenza o abbia in corso un rapporto di lavoro irregolare.

Il comma 6 stabilisce che la sottoscrizione del contratto di lavoro di cui al comma 2 e del contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), comportino, rispettivamente, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi di carattere fiscale, previdenziale e assistenziale relativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio na-

zionale da parte dello straniero, nonché al suo impiego in rapporti di lavoro in violazione delle disposizioni del testo unico.

Il comma 7 prevede che, nelle more della definizione del procedimento di assunzione, i procedimenti per i reati e per gli illeciti amministrativi di cui al comma 6 siano sospesi e lo straniero non possa essere espulso.

Il comma 8 stabilisce che, nei casi in cui il procedimento di assunzione abbia esito negativo per motivi non imputabili al datore di lavoro o al lavoratore straniero, i procedimenti penali e amministrativi di cui al comma 6 siano comunque estinti per ciascuna delle parti contrattuali.

Il comma 9 stabilisce che la durata e i termini del rinnovo del permesso di soggiorno di cui al comma 1 siano i medesimi previsti per i permessi di lavoro di cui all'articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Il comma 10 prevede che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, trovino applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ai fini dello svolgimento di un'ulteriore attività lavorativa.

Il comma 11 stabilisce che non sia ammessa la presentazione dell'istanza da parte di cittadini stranieri:

a) nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di espulsione per ragioni diverse dall'ingresso o dal trattenimento irregolare nel territorio dello Stato;

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, per i delitti contro la libertà personale, per i reati in materia di stupefacenti, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o dell'emigrazione clandestina, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, o di minori da impiegare in attività illecite;

d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale.

Il comma 12 stabilisce che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della disposizione, siano stabiliti i limiti minimi di reddito del datore di lavoro e i tempi e le modalità per la presentazione delle istanze presso lo sportello unico per l'immigrazione e presso la questura territorialmente competente, nonché per la conclusione dei procedimenti di assunzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 12, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fatto salvo quanto stabilito all'articolo 22-bis »;

b) dopo l'articolo 22, è inserito il seguente:

« Art. 22-bis. - (*Emersione dei rapporti di lavoro subordinato irregolari*) - 1. Per favorire l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari e contrastare lo sfruttamento e l'intermediazione illecita di manodopera, è istituito il permesso di soggiorno per regolarizzazione contrattuale.

2. Allo straniero irregolarmente presente nel territorio dello Stato, anche nel caso in cui non gli sia stata in precedenza riconosciuta la protezione internazionale o altre forme di protezione, è rilasciato il permesso di cui al comma 1 all'atto della sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato, della durata non inferiore a un anno, da parte di datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, o di datori di lavoro di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 9.

3. Per la sottoscrizione del contratto di lavoro di cui al comma 2, le parti presentano congiuntamente, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 12, un'i-

stanza in cui sono indicate la durata del contratto di lavoro e la retribuzione, che non può essere inferiore a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale applicabile stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

4. La presentazione dell'istanza è subordinata, a pena di nullità, al versamento da parte del datore di lavoro di un contributo forfettario pari a 500 euro per ogni lavoratore di cui è richiesta l'assunzione.

5. Il contratto di lavoro di cui al comma 2 può essere stipulato anche tra le medesime parti che abbiano intrattenuto, in precedenza, un rapporto di lavoro irregolare.

6. La sottoscrizione del contratto di lavoro di cui al comma 2 e del contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), comporta, rispettivamente per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi di carattere fiscale, previdenziale e assistenziale relativi all'ingresso e al soggiorno dello straniero nel territorio nazionale, nonché al suo impiego in violazione delle disposizioni del presente testo unico.

7. Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, i procedimenti per i reati e per gli illeciti amministrativi di cui al comma 6 sono sospesi e lo straniero non può essere espulso.

8. Nei casi in cui il procedimento di assunzione abbia esito negativo per motivi non imputabili al datore di lavoro o al lavoratore straniero, i procedimenti penali e amministrativi di cui al comma 6 sono comunque estinti per ciascuna delle parti contrattuali.

9. La durata e i termini per il rinnovo del permesso di cui al comma 1 del presente articolo sono i medesimi previsti per il permesso di lavoro di cui all'articolo 5, comma 3-bis.

10. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11, ai fini dello svolgimento di un'ulteriore attività lavorativa.

11. Non possono presentare l'istanza di cui al comma 3 gli stranieri:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), della presente legge, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

b) segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, per i delitti contro la libertà personale, per i reati in materia di stupefacenti, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o dell'emigrazione clandestina, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, o di minori da impiegare in attività illecite;

d) considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei

reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale.

12. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i limiti minimi di reddito del datore di lavoro e i tempi e le modalità per la presentazione delle istanze presso lo sportello unico per l'immigrazione di cui all'articolo 22 e presso la questura territorialmente competente, nonché per la conclusione dei procedimenti di assunzione ».